

## Lo Statuto:

### **Art. 1 - costituzione**

E' costituita ai sensi dell'art. 2 della L. 266/91, mediante libera adesione, una associazione O.N.L.U.S. denominata "UNA CITTA' NON BASTA ONLUS" per la promozione, la progettazione e la realizzazione di servizi nell'ambito della solidarietà sociale.

### **Art. 2 - sede**

La sede sociale dell'associazione è in Marino (Roma) Via Botticelli, 3 piano terra; altre sedi ,filiali, uffici, succursali, delegazioni, unità operative e similari potranno essere istituite in Italia o all'estero, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

### **Art. 3 - durata**

L' associazione ha durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.

### **Art. 4 - scopo**

L' associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e promozione sociale, ispirandosi a valori che – nell'ottica di uno sviluppo integrale della persona umana – promuovano lo sviluppo di soggetti svantaggiati. L'associazione è strutturata democraticamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 266/91; l'attività statutaria è rivolta al perseguimento di finalità di solidarietà sociale così come definite dal 2° comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 460 del 04/12/1997, con l'assenza di ogni finalità di lucro.

Attraverso attività di carattere culturale, spirituale e materiale, l'associazione intende operare – secondo i dettami della dottrina sociale cristiana – in favore di persone in difficoltà, di soggetti svantaggiati, con un'attenzione particolare alle situazioni di disagio familiare e di infanzia svantaggiata.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, si riporterà obbligatoriamente la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

### **Art. 5**

In particolare, per il perseguimento degli scopi sociali, l'associazione può svolgere attività di:

- a) Attività a favore di persone in difficoltà materiali o morali, di persone anziane, malate, emarginate, anche attraverso la raccolta e la distribuzione di beni di prima necessità;
- b) Iniziative di solidarietà morale e materiale , a favore di nuclei familiari disagiati, anziani, minori e disabili anche con appositi centri di accoglienza e cura;
- c) Iniziative di solidarietà a favore di persone senza lavoro;

- d) Attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata in Paesi emergenti, anche attraverso il sostegno a distanza, con programmi alimentari, educativi, sanitari, ricreativi e culturali;
- e) Convegni, congressi, seminari di studio, manifestazioni sportive e ludiche, volte a promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e della fraternità universale,
- f) Collaborazione con istituzioni locali, nazionali e internazionali per l'impostazione di adeguate politiche di assistenza e promozione umana di soggetti svantaggiati;
- g) Attività di produzione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari, attività artigianali, attività commerciali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sociali e il cui ricavato sarà devoluto interamente a favore di persone e/o nuclei familiari disagiati. I proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Tali attività possono essere svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

L'associazione potrà compiere ogni atto, azione e contratto direttamente e /o indirettamente connesse o strumentali al perseguimento degli scopi statutari.

L'associazione può aderire ad altri organismi associativi che perseguono finalità analoghe.

## **Art. 6 - soci**

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che sono mosse da spirito di solidarietà e che intendono partecipare alle attività sociali. L'ammissione all'associazione, da richiedersi per iscritto, è deliberata dal consiglio Direttivo. Il diniego di iscrizione deve essere motivato e comunicato. Avverso detto diniego è possibile presentare ricorso all'assemblea.

## **Art. 7**

I soci aderenti all'associazione, nel rispetto del principio della democraticità, hanno diritto di eleggere il Consiglio Direttivo. Spettano ad essi anche i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

## **Art. 8**

I soci sono tenuti a svolgere la propria attività, in modo impersonale, spontaneo e gratuito, obbligandosi al rispetto degli impegni presi e non hanno alcun compenso per l'attività prestata, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, purchè precedentemente autorizzate dal Presidente.

## **Art. 9**

Il rapporto associativo si scioglie per morte, per recesso, per esclusione o per decadenza:

- a) La facoltà di recesso dall'associazione può essere esercitata in qualsiasi momento e diviene efficace con la ricezione, da parte dell'associazione della relativa comunicazione;
- b) L'esclusione può essere disposta dal Consiglio Direttivo per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con le finalità associative, previa contestazione dei fatti e acquisizione delle giustificazioni;
- c) La decadenza del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo, in caso di mancato pagamento della quota annuale fissata dall'Assemblea, decorsi inutilmente 30 giorni dall'invio del sollecito formale.

La qualità di associato non è trasmissibile. Il recesso, l'esclusione o comunque la cessazione della partecipazione all'associazione non comporta in alcun caso la restituzione delle quote versate, che restano pertanto acquisite dall'associazione. Avverso le decisioni del Consiglio Direttivo di esclusione o decadenza di soci, gli interessati possono proporre ricorso all'Assemblea, entro 30 gg. Di ricevimento della relativa comunicazione.

## **Art. 10**

Il rapporto associativo e le modalità associative dovranno essere espressamente regolate da una disciplina uniforme al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo, è esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione, alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e di eventuali regolamenti per la nomina degli organi dell'associazione.

## **Art. 11 - Organi**

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice –presidente

Tutte le cariche sono gratuite.

## **Art. 12 – L'assemblea**

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione; risultanti da apposito registro tenuto a cura del consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice-presidente , qualora manchi anche il Vice-presidente dal Consigliere più anziano.

All'assemblea compete:

- a) Determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo,
- b) Approvare il bilancio;
- c) Approvare i regolamenti associativi;
- d) Deliberare lo scioglimento dell'associazione.

L'assemblea dell'associazione deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. La convocazione è fatta dal Presidente , mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi cinque giorni prima, oppure mediante fax o posta elettronica, da inviarsi almeno tre giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

L'assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, non computandosi il numero degli astenuti.

Le modifiche allo statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il socio che non può partecipare all'assemblea può farsi rappresentare da un altro socio al quale rilascia una delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di altri due soci.

### **Art. 13 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, con un minimo di tre e un massimo di nove, eletti dall'assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio direttivo ha il potere di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea, di curare l'amministrazione dell'Associazione, di compiere ogni altra operazione direttamente o indirettamente strumentale al raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quanto ai sensi dello Statuto e delle vigenti leggi, viene riservato ad altri organi.

In particolare;:

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente che durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Il consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad uno o più dei consiglieri, fissandone i limiti con l'atto di delega.

E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) Predisporre le proposte di programma di attività ;
- b) Redigere il bilancio al 31 dicembre di ogni anno, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile successivo;Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

### **Art. 14 – Il Presidente**

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.In caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisce anche ai fini della rappresentanza legale il Vice-presidente. L'intervento del Vice-presidente, per i terzi prova l'assenza o l'impedimento del Presidente.

### **Art. 15 – Patrimonio**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative
- b) Contributi di soggetti pubblici e privati
- c) Liberalità, donazioni e lasciti testamentari
- d) Rimborsi derivanti da convenzioni
- e) Entrate derivanti da attività produttive e commerciali di carattere marginale
- f) Beni immobili e mobili
- g) Ogni altro tipo di entrata prevista dalla legge.

## **Art. 16**

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive, di carattere marginale sono inseriti in un 'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono utilizzati nel rispetto delle finalità statutarie e delle leggi sul volontariato.

## **Art. 17 – Esercizio Finanziario**

L'esercizio finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo della gestione è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

## **Art. 18 – Personale**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di collaboratori esterni esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare e specializzare l'attività svolta, nel rispetto di quanto disposto dalla legge sulle organizzazioni di volontariato.

## **Art. 19**

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili, e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

## **Art. 20**

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 21 – Scioglimento e norma di rinvio**

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all. art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2001 ( in G.U. n. 229 del 30 settembre 2000), salvo diversa disposizione imposta dalla legge.